



DI FRANCESCO  
LONGOBARDI\*  
E FRANCESCO STOLFA\*\*

**C'**era una volta l'operazione Poseidone avviata dall'Inps per tentare di ottenere dai soci-amministratori di società commerciali la doppia contribuzione: alla «gestione separata» in quanto amministratori e alla «gestione commercianti» in quanto soci. Oggi ne possiamo parlare come di una brutta favola che si sta ormai rivelando un buco nell'acqua grazie all'impegno testardo e indomabile dell'Ancl che ha voluto combattere fino in fondo una battaglia che qualche anno fa sembrava irrimediabilmente perduta. Tutto nasce da un'idea frullata in una delle menti sottili che, ai piani alti di via Ciro il Grande, Roma Eur, ogni tanto inventa qualcosa per rovinare il sonno alle aziende e ai Consulenti del lavoro. L'idea era appunto quella di obbligare alla doppia contribuzione i soci delle aziende di servizi (non solo commerciali) che vi rivestissero anche la carica di amministratori mediante una opinabile interpretazione dei commi 202-208 dell'art. 1 della legge 662/1996. La cosa, ovviamente, scatenò un notevole contenzioso anche perché l'Inps pretendeva di assoggettare a contribuzione tutti gli utili d'impresa, persino quelli non distribuiti. Trascorsi i soliti tempi tecnici del nostro sistema giudiziario, il contrasto fu composto con la nota sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 3240/2010 che diede torto all'Inps e sancì il principio opposto dell'unicità della contribuzione, da versarsi in favore della gestione corrispondente all'attività (di socio o di amministratore) risultata prevalente. Essendosi, in tal modo, pronunciato il massimo consesso giurisdizionale, sembrò a tutti che la cosa fosse finita lì; per cui aziende e consulenti tirarono un sospiro di sollievo. Mai dire mai, però, quando ci sono di mezzo l'Inps, le sue pressanti esigenze di cassa e le sue potenti capacità lobbistiche. Di lì a qualche mese, infatti, intervenne, in modo inaspettato, il legislatore con una norma di interpretazione autentica (art. 12, comma XI, dl 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) che sancì nuovamente il principio della doppia contribuzione. Quel che rendeva davvero grave e intollerabile il nuovo inter-

## Corte di cassazione e Corte d'appello di Milano in linea con l'Ancl

# Operazione Poseidone ko

## Dal Tribunale di Forlì una smentita all'Inps



Francesco Longobardi

vento legislativo era il fatto che esso, non solo smentisse un'interpretazione nient'affatto peregrina, anzi accolta dalla massima corte nazionale, ma soprattutto che esso, per sua natura, avesse anche efficacia retroattiva, cosa che fu poco dopo confermata sia dalle Sezioni (sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011) sia dalla Corte costituzionale (sent. n. 15 del 23 gennaio 2012). Ciò di fatto rendeva irregolari anche le situazioni pregresse. A questo punto l'Inps, doveva solo fare i conti con la disciplina specifica della gestione commercianti che richiede (come requisito soggettivo necessario) che quella svolta dal socio nell'impresa commerciale sia la sua attività prevalente (non rispetto a quella di amministratore bensì) rispetto a ogni altra sua attività economica o personale. Ecco allora che le predette menti sottili ne pensano un'altra: esaminare tutte le dichiarazioni dei redditi per individuare i contribuenti che avessero dichiarato a fini fiscali tale prevalenza (sul modulo fiscale, al riguardo, vi è un'apposita casella da barrare) ritenendo che tale dichiarazione avesse carattere confessorio e non potesse quindi più essere smentita da alcuna prova. Contro costoro l'Inps è, quindi, partito, lancia in resta, chiedendo il pagamento di tutti i contributi pregressi, senza concedere alcuno sconto, neanche in termini di sanzioni, agli increduli contribuenti. E pensava di avere, ormai, la partita in mano. Ma c'è chi non si è arreso e ha resistito strenuamente, opponendo cortesemente tutti gli avvisi di addebito notificati dall'Inps. In particolare, la nostra Organizzazione ha attivato il proprio Ufficio

legale su tutto il territorio nazionale contestando (non più il principio della doppia contribuzione bensì) la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di iscrizione alla gestione commercianti e sostenendo, in particolare, l'inutilizzabilità come prova della famosa crocetta apposta sul modulo fiscale.

Su questi presupposti, il nostro Ufficio legale avviava una serie di cause pilota fra le quali le opposizioni ad avviso di addebito notificate a un'azienda di Forlì che si occupava della gestione di immobili concessi in locazione. Era questa, infatti, una delle fattispecie più bersagliate dall'Inps, sulla quale erano sorti i maggiori contrasti e, in ordine alla quale, il nostro legale (avv. Francesco Stolfà) ha anche sostenuto che non trattavasi di attività di natura commerciale. Nelle more del lungo giudizio, la giurisprudenza ha sancito alcuni importanti principi. Innanzitutto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3145 dell'11/2/2013, ha statuito che «la società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente». Più recentemente, la Corte d'appello di Milano con due sentenze n. 677 e n. 766 del 5 e 6 ottobre 2015 ha affermato che incombe all'Inps l'onere di provare che il socio lavoratore di una srl svolga con abitualità e prevalenza la propria attività nella società che am-

ministra. E che, in assenza di tale prova, non sussista l'obbligo di contribuire alla gestione commercianti ma soltanto alla gestione separata Inps per il distinto ruolo di amministratore.

**La sentenza del Tribunale di Forlì.** Ora il Tribunale di Forlì, con sentenza del 15/1/2015 n. 6 (causa 179/2013 RG), decidendo tre opposizioni ad avviso di addebito proposte dall'Ancl (cause riunite) ha sancito i seguenti principi:

1) «è necessario accertare che l'amministratore svolga realmente, in modo personale, abituale e prevalente, l'attività commerciale propria dell'azienda» e non si limiti a svolgere le sole limitate attività connesse all'espletamento dei compiti connessi alle cariche amministrative rivestite (nel caso di specie l'opponente ha dimostrato in giudizio di aver delegato ogni attività gestionale inerente lo svolgimento dell'attività di gestione del contratto di locazione dell'unico immobile di proprietà aziendale a uno studio di consulenza esterno): la prova di tutto questo è a carico dell'Inps;

2) «l'Istituto previdenziale non ha addotto alcuna prova a dimostrazione del fatto che, in contrasto con quanto asserito da controparte, partecipasse, con caratteri di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale». Il Tribunale pone a carico dell'Inps anche l'onere della prova di tali requisiti e aggiunge poi testualmente: «privo di significato sostanziale appare il semplice rilievo che egli avesse sbarrato la casella della dichiarazione fiscale Unico 2007, corrispondente alla dichiarazione per cui l'attività svolta per conto della società era la sua at-

tività prevalente»;

3) «come ha recentemente affermato la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3145 del 2013, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale e la gestione dello stesso, come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Tale non può essere automaticamente considerata l'attività di una società avente ad oggetto esclusivamente la locazione di immobili: difetta una attività di scambio di prestazione e servizi, qualificabile come commerciale, e del resto i redditi prodotti dalla locazione sono classificati come redditi fondiari e non quali redditi d'impresa». Il Tribunale di Forlì pone a carico dell'Inps anche l'onere della prova della natura commerciale dell'attività.

Stanno arrivando a conclusioni diverse altre cause pilota presso altri Tribunali (Trani e Bergamo, in particolare) i cui esiti non si prospettano diversi anche perché l'Inps non si è preoccupato minimamente di provare il requisito della prevalenza facendo (errorneamente) affidamento solo sulla famosa «crocetta».

A questo punto si può ben affermare che l'operazione Poseidone si sta rivelando un vero e proprio flop. Come, del resto, è giusto che sia: si tratta, infatti, di un'operazione ingiusta sia nel merito che per le indicazioni gravemente contraddittorie cui sono stati sottoposti i contribuenti. Simili vicende meritano di essere segnalate all'attenzione del Presidente dell'Inps che ha recentemente sostenuto l'irrelevanza degli intermediari professionali e l'opportunità per l'Istituto di crearsi un rapporto diretto con le aziende: in questo auspicio «rapporto diretto» chi difenderebbe le aziende italiane dalle prossime operazioni Poseidone? Una promessa possiamo fare al sig. Presidente: d'ora in poi, di ingiustizie come questa, noi dell'Ancl-Su, non ne faremo passare neanche una.

\* presidente nazionale Ancl  
\*\* avv. giuslavorista e componente Ufficio legale Ancl

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel. 06/5415742  
www.anclsu.com



DI FRANCESCO  
LONGOBARDI\*  
E FRANCESCO STOLFA \*\*

**N**ei giorni scorsi avevamo cantato il «de Profundis» dell'Operazione Poseidone avviata dall'Inps su scala nazionale per ottenere dai soci/amministratori di società commerciali il pagamento della doppia contribuzione (alla gestione commercianti e alla gestione separata). Ora la Corte di cassazione sembra aver calato, su tutta la faccenda, la vera e propria pietra tombale. Come si ricorderà, tutti sembravano essersi arresi di fronte a tale Operazione che l'Istituto di via Ciro il Grande aveva pomposamente chiamato Poseidone: non una voce dalle associazioni di categoria o dalle forze politiche si era alzata a difendere i contribuenti da quella che aveva e ha tutte le caratteristiche di una vera e propria ingiustizia. Solo l'Ancl non ha mai abbassato la guardia e ha continuato a combattere

in vari tribunali la battaglia che ora sta dando i suoi definitivi risultati.

Nei precedenti comunicati avevamo segnalato innanzitutto una sentenza della Cassazione dell'11 febbraio 2013 n. 3145 che aveva definitivamente escluso dall'Operazione Poseidone le società immobiliari, quelle cioè che si limitano a gestire degli immobili, concedendoli in locazione e riscuotendo i relativi canoni. Già questa sentenza rappresentava una grave battuta d'arresto per l'Inps perché gran parte degli avvisi di addebito erano stati notificati proprio a società immobiliari. Successivamente, sono cominciate a piovere le sentenze nelle varie cause patrocinata dall'Avv. Francesco Stolfa, dell'Ufficio legale Ancl in vari tribunali italiani: prima la pronuncia del Trib. Forlì (Gdl dr. Amato) n. 6 del 15 gennaio 2016, successivamente una del Trib. Bergamo (Gdl dr. Lapenta), n. 102 del 4 febbraio 2016 e una del Trib. di Trani (Gdl dr. Brudaglio) del 7 gennaio 2016.

Tutte queste sentenze hanno letteralmente smontato i capisaldi dell'operazione Poseidone: hanno infatti stabilito che l'iscrizione alla gestione commercianti del socio/amministratore non è assolutamente un fatto automatico ma richiede la prova della sussistenza dei relativi requisiti oggettivi (natura commerciale dell'attività) e soggettivi (svolgimento da parte del socio, nell'esercizio commerciale, di un'attività avente carattere prevalente). Le medesime sentenze, unitamente a diverse altre della Corte d'appello di Milano, hanno sancito che la prova di tali requisiti debba essere rigorosamente fornita dall'Inps e, soprattutto, che, al riguardo «non assume alcuna rilevanza» l'aver barrato la casella relativa alla «attività prevalente» nella dichiarazione dei redditi. Quest'ultimo era già un colpo mortale all'Operazione poiché in tutte le cause, quella benedetta crocetta messa sulla dichiarazione dei redditi era l'unica prova che l'Inps

era stato in grado di fornire sul carattere prevalente dell'attività del socio.

Ora è intervenuta anche la Corte di cassazione che con la sentenza n. 3835 del 26 febbraio 2016 ha confermato tutte le statuizioni dei Tribunali di Forlì, Bergamo e Trani e soprattutto ha stabilito che, per integrare il requisito soggettivo è necessario che l'attività del socio risulti prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (cioè rispetto all'apporto derivante da macchinari e dal lavoro di dipendenti e collaboratori). In questo modo la Cassazione pare calare proprio una pietra tombale sulle pretese dell'Inps che aveva, invece, fondato tutta l'operazione Poseidone sulla prevalenza dell'attività svolta dal socio rispetto ad altre sue occupazioni personali (di qui la rilevanza attribuita alla crocetta apposta sulla dichiarazione dei redditi). In pratica la Cassazione attesta che l'Inps ha mancato il bersaglio, puntando a

dimostrare un requisito del tutto irrilevante.

Ultima chicca: il Tribunale di Trani (Gdl dr. Brudaglio) con sentenza pronunciata il 1° marzo scorso, ha nuovamente annullato un avviso di addebito Inps (dell'importo di circa 1.000 euro) e, su espressa richiesta degli avvocati dell'Ancl, ha gravato l'Istituto di una esemplare condanna al pagamento alla spese processuali per un importo complessivo di circa 3 mila euro. In effetti, solo una rigorosa applicazione del principio della soccombenza processuale può indurre l'Inps e ogni altro ente pubblico a una gestione meno persecutoria e più politica dei rapporti con i contribuenti.

\* *Presidente nazionale Ancl*  
\*\* *Ufficio legale Ancl*

Pagina a cura  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

## L'Ancl sulla sentenza che conferma le decisioni dei Tribunali locali

# Operazione Poseidone ko

## Inps bocciato dalla Corte di cassazione